

**Fasc.n.16.05/2006-60**

**N° 26321 di protocollo**

**N° 229/A/ECO del 18 giugno 2015**



**PROVINCIA DI COMO**  
**“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”**  
**SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE**

Ditta: Ecochimica Srl con sede legale e impianto in Comune di Cantù, via dell'Artigianato 6. Esito dell'istruttoria tecnica per il riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 1498 del 17/02/2009 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE**  
(Dott. Franco Binaghi)



## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: Ecochimica Srl con sede legale e impianto in Comune di Cantù, via dell'Artigianato 6. Esito dell'istruttoria tecnica per il riesame con valenza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al D.d.s. n. 1498 del 17/02/2009 e s.m.i., ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

### VISTI:

- Le Decisioni n° 2000/532/CE del 3 maggio 2000, n° 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, n° 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e n° 2001/573/CE del 23 luglio 2001 della Commissione delle Comunità Europee;
- la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministro dell'Ambiente;
- la Deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.p.r. 915/82;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 9497 del 21 giugno 2002;
- la D.G.R. 10161 del 6 agosto 2002;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la D.G.R. 3018 del 15 febbraio 2012;
- la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012, così come modificata dal D.d.s. 1795 del 4 marzo 2014;
- la DGR 4696 del 28 dicembre 2012;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

### VISTI:

- il Decreto n.6920 del 9/5/2005, integrato con Decreto n.7889 del 19/5/2005, di pronuncia di compatibilità ambientale emesso da Regione Lombardia ai sensi degli artt.1 e 5 del D.P.R. 12/4/1996;
- il D.D.S. n.1498 del 17/02/2009 di autorizzazione integrata ambientale rilasciato da Regione Lombardia alla ditta Ecochimica Srl, ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, allegato 1, punto 5.1, con sede legale ed impianto in Via dell'Artigianato 6 a Cantù;
- il Provvedimento dirigenziale n.66/A/ECO del 15/11/2012, prot.n.49353, di modifica non sostanziale dell'AIA con il quale questa Provincia ha autorizzato una deroga al limite allo scarico in fognatura del parametro Boro;

### ATTESO CHE:

- in data 6/8/2013 la ditta ECOCHIMICA Srl ha presentato al SUAP di Cantù l'istanza di rinnovo e modifica non sostanziale dell'AIA;



- con nota prot.n.27201 del 2/9/2013 il SUAP di Cantù ha inoltrato la suddetta istanza, e relativa documentazione tecnica, a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;
- con nota prot.n.33249 del 23/10/2013 il SUAP di Cantù ha comunicato, ai sensi della L.241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e la convocazione della Conferenza dei servizi per il giorno 21/11/2013;
- la conferenza dei servizi riunitasi in data 21/11/2013 ha espresso parere sospensivo con richiesta di integrazioni, che sono state fornite dall'azienda con nota del 31/3/2014;
- in data 27/5/2014 si è tenuto un tavolo tecnico tra Provincia, ARPA e azienda per la valutazione di aspetti tecnici attinenti l'attività di gestione rifiuti;
- con nota del 25/6/2014 ECOCHIMICA Srl ha trasmesso ulteriori integrazioni;
- in data 6/10/2014 la seconda seduta della Conferenza di servizi si è conclusa con l'espressione di parere favorevole con prescrizioni, subordinato all'acquisizione e all'esame delle integrazioni richieste in sede di conferenza, al rinnovo con modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto in oggetto;
- in data 4/12/2014 ECOCHIMICA Srl ha trasmesso la documentazione richiesta in sede di conferenza del 6/10/2014;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore Ecologia ed Ambiente, precisando che:

- L'istruttoria tecnica della pratica, svolta da ARPA Dip. Como in base alla convenzione quadro stipulata con questa Provincia approvata con DGP n.51 del 26/4/2013 e D.D. n.451 del 9/5/2013, si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico al presente provvedimento;
- le schede di miscelazione, così come presentate dal Gestore, non rispondono completamente ai criteri stabiliti dalla la D.G.R. 3596 del 6 giugno 2012, così come modificata dal D.d.s. 1795 del 4 marzo 2014; le stesse pertanto sono state approvate con modifiche per renderle conformi alla normativa vigente in materia;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative alla presente autorizzazione integrata ambientale sono riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e sostituisce l'allegato tecnico al D.D.S. n. 1498 del 17/02/2009 e smi;
- l'ammontare totale della fidejussione che il Gestore è tenuto a prestare alla Provincia di Como, ai sensi della D.G.R. n. 19461/04, è pari a **€ 219.029,65** (duecentodiciannovemilaventinove/65 euro) e la validità deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di un anno;
- ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
  - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
  - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO di procedere contestualmente all'aggiornamento dell'AIA in conformità alle nuove disposizioni normative introdotte a seguito delle modifiche e integrazioni apportate al D.Lgs 152/2006 con l'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014;



PRECISATO CHE, ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 29 del D.Lgs 4 marzo 2014 n. 46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013, e relativi a provvedimenti con scadenza antecedente al 10 aprile 2014, sono convertiti in procedimenti di riesame. Pertanto il procedimento in oggetto, avviato a titolo di rinnovo, è concluso ai sensi del nuovo articolo 29-octies del D.Lgs 152/06 a titolo di riesame;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Cantù, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

## DETERMINA

1. di approvare l'allegato tecnico al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per il riesame con valenza di rinnovo e la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta Ecochimica Srl con sede legale e impianto in Comune di Cantù, via dell'Artigianato 6, per l'esercizio delle attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., alle condizioni specificate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 12 anni dal rilascio dell'AIA, o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, oppure entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività IPPC principale;
3. che a fronte del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare totale della fideiussione che il Gestore deve versare a favore della Provincia di Como sia pari a **€ 219.029,65** (duecentodiciannovemilaventinove/65 euro) e che la validità della garanzia finanziaria deve essere pari alla data di validità dell'autorizzazione maggiorata di un anno. La mancata presentazione di un'appendice di estensione della polizza fideiussoria in essere o, in alternativa, di una nuova polizza di fidejussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n.19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R. sopra citata.
4. che la ditta aggiorni le informazioni inserite nella "Modulistica IPPC on-line" a seguito delle modifiche approvate e che trasmetta una copia del report on-line, attestante l'avvenuto aggiornamento della modulistica al competente Ufficio provinciale entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di riesame con valenza di rinnovo;
5. di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.
6. di far presente che il provvedimento di autorizzazione produce gli effetti del 6° comma dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., trattandosi di impianto di gestione rifiuti che costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell'art. 177 comma 2 dello stesso D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;



## **DISPONE**

7. la notifica del presente atto al SUAP di Cantù ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
8. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali.

## **DÀ ATTO**

che a norma dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
ECOLOGIA E AMBIENTE**  
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i